

RASSEGNA STAMPA Giovedì 10 Gennaio 2013

Busta arancione solo a 60 anni
MF

Sulle pensioni un'altra mazzata: la caduta del pil
PANORAMA

La pensione si allontana
FAMIGLIA CRISTIANA

Parte della Rassegna Stampa allegata è estratta da vari siti istituzionali

TECNICI **INPS** E DEL WELFARE AL LAVORO PER FORNIRE I PROSPETTI SULLE FUTURE PENSIONI

Busta arancione solo a 60 anni

Ma il ministero guidato da Elsa Fornero è orientato a rendere accessibili i dati a tutti gli iscritti. Forse già entro la fine di gennaio le modalità del piano. Berlusconi: sull'età pensionabile si può intervenire

DI GIANLUCA ZAPPONINI

Chissà che questa non sia la volta buona. Le ormai famose buste arancioni, utilizzate per comunicare ai cittadini l'importo della futura pensione e da anni in uso in Svezia, sarebbero pronte a vedere la luce anche in Italia. Ma invece di raggiungere i circa 22 milioni di iscritti all'**Inps**, le buste arancioni potrebbero essere indirizzate esclusivamente agli over 60, vale a dire a tutti coloro che sono a un passo dalla pensione. In realtà, più che di vere e proprie buste, si tratterà molto probabilmente di un apposito pin (già distribuito) tramite il quale i diretti interessati potranno accedere e visionare i propri dati. L'indiscrezione raccolta da *MF-Milano Finanza* da fonti vicine all'istituto presieduto da Antonio **Mastrapasqua** ha in ogni caso un che di clamoroso, se si considerano le difficoltà

che hanno accompagnato il percorso verso la disponibilità di tali dati. Più volte annunciate come imminenti dallo stesso **Inps**, le buste arancioni sono rimaste per mesi in una specie di limbo, lasciando milioni di iscritti privi dei prospetti dei contributi versati e delle relative simulazioni circa il loro futuro pensionistico. Colpa dei database in forza all'istituto, non sempre all'altezza, ricordava pochi mesi fa lo stesso **Mastrapasqua**.

Adesso però le buste di scandinava memoria starebbero per vedere la luce. Presso il ministero del Welfare sarebbe infatti in corso un tavolo tra funzionari del ministero e tecnici dell'**Inps** per fare il punto sulle modalità dell'invio. L'obiettivo è quello di elaborare un piano per rendere visibili prospetti e simulazioni, valutandone tutti gli aspetti tecnici e logistici del caso. Da quanto si apprende, tra i partecipanti al tavolo ci sarebbe chi

spinge per destinare i prospetti solo agli over 60, incontrando però la resistenza del ministero che invece sarebbe più propenso a distribuirli a tutti gli iscritti. Quello che invece appare più certo è la fissazione di una deadline al 31 gennaio entro la quale **Inps** e Welfare dovrebbero avere le idee abbastanza chiare su come consentire l'accesso ai dati agli iscritti con 60 anni di età. Per facilitarli il compito, l'istituto si sarebbe avvalso anche del contributo di un simulatore in grado di calcolare la situazione previdenziale, sia obbligatoria che complementare, nonché i relativi coefficienti di sostituzione. Un primo annuncio circa la pubblicazione dei dati era stato dato dal numero uno dell'**Inps** lo scorso maggio in occasione della Giornata nazionale della previdenza. In quell'occasione non erano però stati forniti tempi precisi per l'attuazione del programma. Qualche mese dopo, a settembre, in occasio-

ne dell'undicesima edizione dell'Insurance day, **Mastrapasqua** era tornato sull'argomento anticipando l'arrivo delle buste arancioni in coincidenza del Natale. Il presidente dell'**Inps** aveva ha anche offerto la disponibilità delle strutture dell'ente a raccogliere dalle assicurazioni private le informazioni necessarie a offrire ai cittadini il quadro completo della propria posizione contributiva, anche sulle polizze integrative. Adesso, se al ministero del Lavoro non ci sono intoppi, i termini prospettati a settembre potranno dirsi pressoché rispettati.

L'argomento previdenza è stato toccato anche da Silvio Berlusconi che, sempre ieri, ha sottolineato come sulle pensioni «non sarà facile intervenire» ma «si può fare qualcosa sull'età in cui si va in pensione». Berlusconi ha spiegato di non aver potuto procedere quando era al governo perché «un alleato», ovvero la Lega, «aveva posto il veto». (riproduzione riservata)



Sulle pensioni un'altra mazzata: la caduta del pil

Pochi lo sanno, ma quando un lavoratore si ritira, l'assegno previdenziale è calcolato anche in base all'andamento dell'economia. Risultato: sui nuovi pensionati un taglio del 3 per cento delle rendite.

Una nuova tegola si abbatte sui pensionati. Si chiama calo del pil: infatti l'andamento del prodotto interno lordo negli ultimi 5 anni incide sul calcolo delle rendite pagate dall'Inps. E così la recessione che ha colpito l'Italia nel 2012, e prima ancora nel biennio 2008-2009, avrà anche l'effetto di abbassare gli assegni per chi si ritira quest'anno: in particolare per i neopensionati che, avendo meno anni di versamento, rientrano nel sistema misto, cioè con un calcolo della rendita in parte retributivo e in parte contributivo (su cui pesa la flessione del pil). In sintesi, chi andrà in pensione con il sistema misto nel 2013 e nel 2014 riceverà un assegno mediamente ridotto del 3 per cento rispetto a quello che avrebbe incassato senza i 3 anni di recessione sugli ultimi 5.

Questa perdita è stata calcolata da *Panorama* con l'aiuto del servizio politiche fiscali e previdenziali della Uil. L'assegno pensionistico è stabilito in modo assai complesso. Chi aveva almeno 18 anni di contributi

versati nel 1995 avrà la pensione calcolata sul più conveniente sistema retributivo e rientra per via della riforma Fornero nel «contributivo pro rata» solo dagli anni a partire dal 2012: quindi questi lavoratori avranno un danno minimo.

Saranno più sfavoriti coloro che rientrano nel sistema misto, cioè con meno di 18 anni di contributi versati nel 1995: la perdita sulla parte calcolata col contributivo è rispettivamente pari al 6,17 per cento nel 2013 e al 5,8 per cento nel 2014, stima la Uil. E poiché, in questi casi, la parte di pensione calcolata con il sistema contributivo ora incide in media per il 50 per cento sull'ammontare dei nuovi assegni, ecco spiegato il 3 per cento di perdita secca. Una tegola che si aggiunge al blocco della rivalutazione degli assegni, previsto dalla riforma Fornero per il 2012 e 2013 e ora esteso, con altre modalità, anche per il 2014. L'unica speranza per i pensionati è confidare in un intervento del prossimo Parlamento. (Edmondo Rho)

La pensione si allontana

a cura di
Pino Pignatta
testi di **Paolo Ferri**
In collaborazione
col **Patronato Acli**



Dal 1° gennaio la riforma che porta il nome del ministro del Welfare Elsa Fornero inizia a far sentire i suoi effetti concreti. La pensione di anzianità scompare per far posto a quella anticipata. Si allungano i tempi per la pensione di vecchiaia. Trova poi applicazione per la prima volta il meccanismo di adeguamento dei requisiti

pensionistici alle aspettative di vita ed entrano in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per le pensioni calcolate con il sistema contributivo. Per quanto riguarda l'importo, anche per il 2013 ci sarà il blocco delle rivalutazioni di quelle superiori a 1.443 euro lordi, che non verranno adeguate all'inflazione.

ANNO NUOVO, REGOLE NUOVE

Prende il via la stretta sulle pensioni prevista dalla riforma Monti-Fornero. Nel 2012 sono andati in pensione ancora molti lavoratori che, avendo maturato entro il 2011 i requisiti previsti dalla normativa precedente, erano in attesa dell'apertura della cosiddetta "finestra mobile" (12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per gli autonomi). Nel 2013 le cose cambiano. Da quest'anno la riforma farà sentire maggiormente i suoi effetti e chi vorrà lasciare il lavoro dovrà "fare i conti" con le nuove regole.

● La riforma Monti-Fornero, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha modificato profondamente il quadro normativo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. Al posto della vecchia **pensione di anzianità** ha istituito la **pensione anticipata**, la quale non prevede più la possibilità di andare in pensione secondo il sistema delle "quote", con almeno 35 anni di contributi e un'età minima. Anche la **pensione di vecchiaia** ha subito un inasprimento dei requisiti di accesso con un progressivo aumento del requisito anagrafico. Le nuove prestazioni, poi, non prevedono più un regime di accesso differito ("finestra pensionistica"), **ma decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto o della presentazione della domanda.**

● In più, dal 2013 entrano in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

● Sempre dal 2013 scatta il meccanismo che adegua i requisiti agli incrementi della speranza di vita. Si tratta di un sistema che aggiorna, secondo una cadenza prefissata, i requisiti per il diritto al pensionamento all'aumento dell'aspettativa di vita rilevata dall'Istat sulla media della popolazione di 65 anni residente in Italia. L'incremento stabilito per il triennio 2013-2015 è pari a 3 mesi.

● La riforma Monti-Fornero ha previsto che l'adeguamento alla speranza di vita si applichi non solo ai requisiti anagrafici per il diritto alla nuova pensione di vecchiaia e al requisito dei 65 anni dell'assegno sociale, ma anche al requisito contributivo previsto per l'accesso alla pensione anticipata.

Dopo i trienni 2013-2015 e 2016-2018, il meccanismo di aggiornamento comincerà ad avere, dal 2019 in poi, cadenza biennale.

● Per la concreta applicazione del sistema, l'Istat dovrà comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno il dato relativo alla variazione della speranza di vita nel triennio o biennio precedente e un successivo decreto interministeriale, da emanare 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento, dovrà adeguare i requisiti pensionistici.

● L'adeguamento alle aspettative di vita trova applicazione anche nei confronti dei soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente normativa ("**salvaguardati**") e dei lavoratori che accedono al pensionamento con i benefici derivanti da svolgimento di attività usuranti.

Si applica inoltre al requisito anagrafico (57-58 anni) per il diritto alla pensione secondo

il regime sperimentale ("opzione donna"), al requisito dei 65 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia in totalizzazione e al requisito dei 40 anni per il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione. Sono escluse solo alcune categorie di lavoratori (conducenti di mezzi pubblici di trasporto, piloti eccetera) il cui titolo abilitante allo svolgimento della mansione (patente, brevetto) scade al compimento di una determinata età.

Penalizzazione per chi ha meno di 62 anni

- L'accesso alla pensione anticipata con un'età inferiore a 62 anni comporta una riduzione percentuale della quota retributiva del trattamento di pensione maturata fino al 31 dicembre 2011. Tale riduzione è pari all'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni d'età (60 e 61) e sale al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di andare in pensione con un'età inferiore a 60 anni.
- Sono esclusi dalla penalizzazione i lavoratori che maturino il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata entro 31.12.2017, purché tale requisito sia perfezionato utilizzando solo contribuzione derivante da "prestazione effettiva di lavoro" (sono utili anche congedo di maternità, servizio militare,

malattia, infortunio e cassa integrazione guadagni ordinaria).

● Esempi

GIOVANNI, nato a giugno del 1957, andrà in pensione anticipata con decorrenza 1° dicembre 2015, all'età di 58 anni e 6 mesi (3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni d'età): l'importo della pensione maturato al 31.12.2011 sarà ridotto del 5%.

SILVANA, nata a marzo del 1957, andrà in pensione anticipata con decorrenza 1° aprile 2016, all'età di 59 anni (4 anni prima del compimento dei 62 anni d'età): l'importo della pensione maturato al 31.12.2011 sarà ridotto del 4%.



Più pesante il requisito per la pensione anticipata

Anche la nuova pensione anticipata risentirà dell'incremento di tre mesi legato alla speranza di vita. Questa prestazione, che a partire dal 2012 ha sostituito la vecchia pensione di anzianità, si ottiene alla maturazione di una determinata anzianità contributiva indipendentemente da ulteriori requisiti di età e "quota". A partire dal 1° gennaio 2013 il requisito contributivo minimo richiesto è di 42 anni e 5 mesi, per gli uomini, e 41 anni e 5 mesi, per le donne. Oltre all'adeguamento alla speranza di vita, i requisiti in vigore nel 2012 hanno scontato l'incremento di un ulteriore mese previsto dalla riforma sia per il 2013 che per il 2014. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata è utile tutta la contribuzione, purché risulti perfezionato il requisito minimo di 35 anni con esclusione della contribuzione per malattia, infortunio e disoccupazione.

Flessibilità in uscita fino a 70 anni

Il lavoratore può decidere anche di restare al lavoro oltre i nuovi limiti di età fissati per la pensione di vecchiaia e di posticipare il momento del pensionamento fino al compimento di 70 anni e 3 mesi. In tal modo potrà ottenere un importo di pensione più elevato determinato dal migliore coefficiente di trasformazione che, a partire dal 2013, è stato istituito fino a 70 anni.

Dal 1° gennaio chi vuole lasciare il lavoro deve "fare i conti" con le novità introdotte dalla riforma Fornero.

Per ottenere la pensione di vecchiaia, nel 2013 si dovrà lavorare 3 mesi in più rispetto all'anno scorso.

IL TRAGUARDO È PIÙ LONTANO

Nel 2013 per ottenere la pensione di vecchiaia si dovrà lavorare 3 mesi in più rispetto all'anno 2012. I limiti di età pensionabile che consentono

di lasciare il lavoro dopo aver maturato almeno 20 anni di contributi sono adeguati all'incremento della speranza di vita.

● Un lavoratore del settore privato (dipendente, autonomo o iscritto alla Gestione separata) e del settore pubblico potrà conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di un'età anagrafica di 66 anni e 3 mesi. **Una lavoratrice dipendente del settore privato dovrà attendere, sempre nel 2013, il compimento di 62 anni e 3 mesi;** a una lavoratrice autonoma o iscritta alla Gestione separata sono richiesti, invece, 63 anni e 9 mesi.

● I limiti di età anagrafica sono destinati a crescere progressivamente nei prossimi anni sia per gli incrementi stabiliti dalla legge di riforma sia per effetto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita. **A partire dal 2018 esisterà un unico requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori uomini e donne,** dipendenti e autonomi, appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap eccetera).

● Il limite di età di 66 anni e 3 mesi trova applicazione anche nei confronti delle donne del settore pubblico, per le quali, a partire dal 2012, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è stato equiparato a quello dei colleghi uomini. Anche per il personale della scuola, dal 2013, sono richiesti 66 anni e 3 mesi e la pensione avrà decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico in cui si maturano i requisiti.

● Ai lavoratori che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996, oltre al requisito contributivo dei 20 anni e ai nuovi limiti di età, è richiesto un ulteriore requisito: il diritto alla pensione di vecchiaia prima del compimento dell'età di 70 anni e 3 mesi è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 663,44 euro per il 2013 (pari a 1,5 l'importo dell'assegno sociale).

Al compimento del limite di 70 anni e 3 mesi i medesimi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni

di contribuzione effettiva e a prescindere da qualsiasi limite di importo.

61,3 anni

l'età media di uscita dal lavoro nei primi nove mesi del 2012

Viene anticipata per gli assicurati dal 1996

Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno cominciato a versare i contributi successivamente al 1° gennaio 1996 (appartenenti al sistema contributivo) è previsto un ulteriore canale di accesso alla pensione anticipata, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi e condizioni:

- 63 anni e 3 mesi, dal 2013;
- 20 anni di contribuzione effettiva;
- importo minimo della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l'ammontare mensile dell'assegno sociale (1.238,44 euro per il 2013).



Lo speciale accesso alla pensione per i nati nel 1952

La legge di riforma ha previsto, in via eccezionale, per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato una possibilità di accedere al pensionamento all'età di 64 anni. A un lavoratore dipendente lo speciale accesso alla pensione è riconosciuto nel caso in cui, al 31 dicembre 2012, faccia valere:

- almeno 35 anni di contributi;
- il requisito anagrafico minimo e la corrispondente "quota" richiesti per il diritto alla pensione di anzianità nel 2012 secondo la vecchia normativa (quota 96 con un'età minima di 60 anni, per i lavoratori dipendenti; quota 97 con un'età minima di 61 anni, per gli autonomi).

A una lavoratrice dipendente, invece, la norma eccezionale si applica qualora, entro il 31 dicembre 2012, risultino maturati:

- almeno 20 anni di contribuzione;
- almeno 60 anni di età.

Lo speciale accesso si applica solo ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato (sono esclusi i lavoratori del pubblico impiego, i lavoratori autonomi e parasubordinati) che alla data del 28.12.2011 avessero in essere un rapporto di lavoro dipendente.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti che facendo valere una posizione contributiva mista, liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti). Anche il limite di età di 64 anni è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, pertanto, negli anni 2013-2015 è incrementato di 3 mesi alla speranza di vita. **A partire dal 2018**

esisterà un unico requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori uomini e donne, dipendenti e autonomi, appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap eccetera).

- Il limite di età di 66 anni e 3 mesi trova applicazione anche nei confronti delle donne del settore pubblico, per le quali, a partire dal 2012, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia è stato equiparato a quello dei colleghi uomini. Anche per il personale della scuola, dal 2013, sono richiesti 66 anni e 3 mesi e la pensione avrà decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico in cui si maturano i requisiti.

- Ai lavoratori che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996, oltre al requisito contributivo dei 20 anni e ai nuovi limiti di età, è richiesto un ulteriore requisito: il diritto alla pensione di vecchiaia prima del compimento dell'età di 70 anni e 3 mesi è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 663,44 euro per il 2013 (pari a 1,5 l'importo dell'assegno sociale).

Al compimento del limite di 70 anni e 3 mesi i medesimi lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva e a prescindere da qualsiasi limite di importo.

LE DONNE RESTANO ALLA FINESTRA

Le lavoratrici possono accedere anche nel 2013 alla pensione con il regime sperimentale "opzione donna".

194,4
miliardi

la spesa dell'Inps per prestazioni previdenziali nel 2011

Anche per quest'anno le lavoratrici possono accedere alla pensione con il regime sperimentale, meglio conosciuto come "opzione donna",

ma il requisito anagrafico dei 57 o 58 anni di età è incrementato di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita.

Si tratta del regime sperimentale che in deroga ai nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla riforma Monti-Fornero riconosce alle sole lavoratrici, fino al 31 dicembre 2015, il diritto di accedere alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore al 31 dicembre 2007, accettando però che la pensione sia calcolata col metodo contributivo. Dal 2013 per poter accedere all'opzione donna una lavoratrice deve far valere almeno 35 anni di anzianità contributiva con un'età pari a 57 anni e 3 mesi, se lavoratrice dipendente, e 58 e 3 mesi, se lavoratrice autonoma.

Nei confronti delle lavoratrici che optano per questa possibilità di pensionamento continua a trovare applicazione il regime della "finestra mobile". La decorrenza della pensione, quindi, è differita di 12 o 18 mesi, a seconda che il trattamento sia liquidato a carico della gestione dei lavoratori dipendenti ovvero di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Secondo l'interpretazione fornita dall'Inps, la data di scadenza del regime sperimentale, 31 dicembre 2015, è da intendersi come termine ultimo entro cui deve collocarsi la decorrenza del trattamento pensionistico e non il solo raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione, a prescindere dall'apertura della finestra. Ciò significa che per effetto della finestra mobile i requisiti richiesti per l'opzione donna dovranno essere maturati: per una lavoratrice dipendente del settore privato entro il 30 novembre 2014 e per una dipendente del settore pubblico entro il 30 dicembre 2014 (35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età), mentre per una lavoratrice autonoma entro il 31 maggio 2014 (35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi di età).

L'uscita con il regime sperimentale impone che la pensione sia calcolata interamente con le regole del metodo contributivo, calcolo che in via generale determina un importo di pensione meno conveniente rispetto al calcolo

misto-retributivo. Tuttavia, considerando che i nuovi e più restrittivi requisiti pensionistici in vigore dal 2012 hanno spostato ulteriormente in avanti l'accesso al pensionamento, l'opzione donna può offrire il vantaggio di anticipare di vari anni l'uscita dal lavoro.

L'opzione donna nella scuola

Le lavoratrici del comparto scuola che accedono al regime sperimentale sono soggette al differimento di un anno della finestra prevista dalla particolare normativa di settore, per cui la pensione, calcolata col metodo contributivo, ha decorrenza dal 1° settembre dell'anno successivo a quello in cui vengono perfezionati i requisiti (1° novembre per il personale Afam). Per esempio, un'insegnante che maturi il diritto all'opzione donna nell'anno 2013 avrà accesso alla pensione con decorrenza 1° settembre 2014.

Categorie dei soggetti "salvaguardati"

- Lavoratori collocati in mobilità ordinaria con accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011.
- Lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi sindacali stipulati prima del 4/12/2011.
- Lavoratori titolari al 4/12/2011 di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore (banche, poste eccetera) o diventati titolari di assegno dopo il 4/12/2011, ma grazie ad accordi stipulati entro la medesima data.
- Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 4/12/2011.
- Dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4/12/2011.
- Lavoratori in congedo straordinario (retribuito) alla data del 31/10/2011, per assistere un figlio con disabilità grave.
- Lavoratori che per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo abbiano risolto il rapporto di lavoro entro 31/12/2011.
- Nella lista dei 65 mila salvaguardati possono rientrare anche i lavoratori già compresi nella graduatoria dei 10 mila esonerati dal nuovo regime delle "finestre" (12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per i dipendenti, 18 mesi per gli autonomi) introdotto dal 2011 dal DI 78/2010.

I lavoratori che possono beneficiare della "salvaguardia"

L'accesso al pensionamento secondo le regole vigenti prima della riforma Monti-Fornero è assicurato anche a un numero limitato di lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti, che maturano i requisiti dopo il 31.12.2011. Un primo decreto interministeriale del 1° giugno 2012 ha fissato in 65 mila unità il numero dei lavoratori che potranno beneficiare della "salvaguardia", stabilendo particolari condizioni per poter rientrare nelle singole deroghe.

Un successivo provvedimento normativo, il decreto sulla *spending review* (DI 95/2012), ha esteso la platea dei soggetti ammessi alla salvaguardia a ulteriori 55 mila assicurati. Nei confronti dei soggetti ammessi alla salvaguardia dagli incrementi dei requisiti pensionistici continua ad applicarsi il regime delle decorrenze ("finestra mobile") e trovano comunque applicazione, dal 2013, gli incrementi della speranza di vita.

LA TOTALIZZAZIONE

Dal 2013 anche i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità in regime di totalizzazione sono incrementati di 3 mesi. Per la pensione di vecchiaia in totalizzazione sono richiesti almeno 20 anni di contributi e un'età di 65 anni e 3 mesi (sia per gli uomini che per le donne); mentre la pensione di anzianità in totalizzazione si matura con un requisito di 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia). I lavoratori che nel corso della loro vita lavorativa hanno svolto attività diverse e versato i contributi in più gestioni previdenziali possono sommarli al momento di andare in pensione. **La totalizzazione, infatti, come strumento alternativo alla ricongiunzione, consente di utilizzare i diversi periodi contributivi non coincidenti** al fine di

conseguire un unico trattamento pensionistico. Destinatari della totalizzazione sono i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, gli iscritti alla gestione separata e al Fondo di previdenza del clero. Ecco le condizioni per l'esercizio della totalizzazione:

- il lavoratore non deve essere titolare di una pensione liquidata da una delle gestioni interessate alla totalizzazione;
- la totalizzazione deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi e possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti.

Dal 1° gennaio 2012 la riforma Monti-Fornero ha **previsto la soppressione del requisito minimo dei 3 anni di anzianità contributiva prima richiesto nella singola gestione** per poter rientrare nella totalizzazione. Con il venir meno

di tale limitazione la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi è riconosciuta

a prescindere dalle anzianità maturate in ciascuna gestione assicurativa. I trattamenti di vecchiaia e anzianità liquidati in regime di totalizzazione continuano a essere soggetti al regime della "finestra mobile", fissata 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti.

Ciascuna gestione pensionistica calcola la quota di pensione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione. Il calcolo, in via generale, viene determinato con il metodo contributivo.

Solo nel caso in cui in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici (**Inps, Inpdap** eccetera) sia maturato il requisito minimo richiesto per il diritto alla pensione autonoma, potrà essere applicato il criterio di calcolo del sistema di appartenenza (e dunque retributivo o misto). La quota di pensione potrà in ogni caso essere calcolata con il metodo contributivo, qualora questo risulti più favorevole.

Da quest'anno anche i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità in regime di totalizzazione sono incrementati di 3 mesi.

Calcolo contributivo per tutti i lavoratori dal 2012

Dal 1° gennaio 2012 la riforma Monti-Fornero ha esteso il sistema di calcolo contributivo anche ai lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995. Tali lavoratori, in base alla riforma Dini del 1995, beneficiavano del calcolo della pensione con il metodo interamente retributivo. Il calcolo contributivo è applicato solo sulle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 (in "pro-rata"), le contribuzioni versate fino al 31.12.2011 continuano a essere calcolate con il metodo retributivo. Nulla cambia, invece, per coloro che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e per i lavoratori in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni: a loro già si applicavano le regole del calcolo contributivo.

13,9
milioni

i pensionati **Inps**;
il 54% sono donne

PIÙ LAVORI, MEGLIO È...

Da quest'anno chi va in pensione dovrà tenere conto dei nuovi coefficienti per il calcolo contributivo della pensione. Dal 1° gennaio 2013, infatti, sono entrati in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo e per la prima volta si applicheranno a un'età superiore a 65 anni, arrivando fino a 70 anni. Si tratta di uno dei parametri utilizzati nel metodo di calcolo contributivo, introdotto dalla riforma Dini del 1995, che consente di determinare l'importo della pensione tenendo conto dell'aspettativa di vita del soggetto al momento del pensionamento. L'importo della pensione annua si ottiene applicando al montante contributivo del lavoratore (cioè la somma dei contributi accantonati nella vita lavorativa, rivalutati sulla base della crescita del Pil), il coefficiente di trasformazione legato all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione.

Fino al 31 dicembre 2009 sono stati utilizzati i coefficienti stabiliti dalla legge Dini del 1995, la quale ne prevedeva la revisione ogni dieci anni sulla base dell'andamento delle aspettative di vita. La prima revisione si è avuta solo nel 2010 per effetto della legge 247/2007, la quale aveva altresì previsto che le revisioni future non avvenissero più su base decennale, ma ogni tre anni. **I coefficienti introdotti a partire dal 1° gennaio di quest'anno rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2015** e per la prima volta vengono estesi anche per età ricomprese tra i 66 e i 70 anni. Così come previsto dalla riforma Monti-Fornero, i prossimi aggiornamenti seguiranno la stessa tempistica stabilita per l'adeguamento dei requisiti pensionistici alle speranze di vita (nel 2016, nel 2019 e, di lì in poi, a cadenza biennale), e saranno **estesi anche oltre i 70 anni quando, per effetto di tale adeguamento, risulterà**

superato di uno o più anni il limite dei 70 indicato come base di partenza dal 2012.

I nuovi coefficienti, corretti verso il basso per l'aumento della durata della vita media, determinano un importo di pensione un po' più basso. Risultano invece più favorevoli per coloro che cessano il lavoro dopo i 65 anni. I coefficienti di trasformazione interessano solo la parte della pensione che ricade sotto il regime del calcolo contributivo. Questo significa che ne sono interessati tutti i lavoratori, in misura maggiore o minore, in quanto a partire dal 1° gennaio 2012 il calcolo

contributivo è stato esteso a tutti.

Per chi fa valere almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 l'effetto è abbastanza limitato in quanto la parte contributiva della pensione interessa solo le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. Sono maggiormente penalizzati invece i lavoratori in possesso di un'anzianità inferiore ai 18 anni al 1995 per i quali il calcolo contributivo interessa la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 1996, e coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995 la cui pensione è calcolata con il calcolo interamente contributivo.

52%

dei pensionati
Inps ha una pensione
inferiore a
1.000 euro al mese.

I coefficienti di trasformazione
previsti dalla riforma
per il calcolo delle pensioni
penalizzano chi smette
di lavorare prima dei 65 anni.